



CITTÀ DI IMOLA

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA LOCALE**

Approvato con delibera C.C. n. 22 del 12.02.2007, esecutiva

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 1 Finalità	pag. 3
Art. 2 Oggetto e applicazione	pag. 3
Art. 3 Definizioni	pag. 3
Art. 4 Funzioni di Polizia Locale	pag. 4
TITOLO 2 – UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag. 5
Art. 5 Spazi ed aree pubbliche	pag. 5
Art. 6 Atti e comportamenti vietati	pag. 5
Art. 7 Divieto di giochi	pag. 6
Art. 8 Divieto di bivacco ed accattonaggio	pag. 6
Art. 9 Campeggi temporanei	pag. 6
Art. 10 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti	pag. 7
Art. 11 Sgombero della neve	pag. 8
TITOLO 3 – TUTELA E DECORO DELL’AMBIENTE URBANO	pag. 9
Art. 12 Manutenzione per il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici	pag. 9
Art. 13 Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell’arredo urbano	pag. 10
Art. 14 Rami e siepi	pag. 11
Art. 15 Pulizia dei fossati	pag. 11
TITOLO 4 – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	pag. 12
Art. 16 Servizi, Attività produttive ed edilizie rumorose	pag. 12
Art. 17 Spettacoli e trattenimenti	pag. 13
Art. 18 Abitazioni private	pag. 13
Art. 19 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi	pag. 14
Art. 20 Piste Polivalenti	pag. 14
Art. 21 Artisti di strada e mestieri girovaghi	pag. 14
Art. 22 Dispositivi acustici antifurto	pag. 15
Art. 23 Riduzione inquinamento atmosferico derivato da motori a scoppio in moto durante la sosta	pag. 15
Art. 24 Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine	pag. 15
TITOLO 5 – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	pag. 17
Art. 25 Custodia e tutela degli animali	pag. 17
Art. 26 Cani	pag. 17
Art. 27 Altri animali	pag. 17

Art. 19 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi

E' vietato emettere canti, grida, schiamazzi, nonché diffondere musica mediante qualsiasi strumento ed attrezzatura senza autorizzazione, ove prevista, nelle vie e nelle piazze tanto nelle ore diurne che nelle ore notturne.

Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 è vietato l'uso di strumenti musicali in particolare a percussione, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Chiunque, all'esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 22.00 alle ore 7.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.

Art. 20 Piste Polivalenti

Nelle piste polivalenti sono ammesse solamente attività ludico sportive compatibili con la natura dell'impianto.

Di norma l'utilizzo delle piste polivalenti è consentito dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 22.00 (alle 23.00 nel periodo di ora legale).

La pista polivalente di via Andreini è utilizzabile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00 (alle 23.00 nel periodo di ora legale).

La pista polivalente di via Molino Vecchio è utilizzabile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00 (alle 23.00 nel periodo di ora legale).

La pista polivalente di San Prospero è utilizzabile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00 (alle 23.00 nel periodo di ora legale).

Art. 21 Artisti di strada e mestieri girovaghi

Le attività degli artisti di strada e di chi esercita un mestiere girovago sono consentite solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale non comprese in zone soggette a salvaguardia, a condizione che le esibizioni siano di breve durata, non rechino intralcio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

E' vietato l'uso di strumenti di amplificazione alimentati a corrente elettrica stabile e l'uso di generatori di corrente elettrica a scoppio. Le eventuali deroghe saranno rilasciate all'Amministrazione Comunale.

La eventuale raccolta di denaro deve essere resa facoltativa agli avventori, non sono ammesse pressioni o iniziative per ottenere cifre prestabilite di denaro.